

DELIBERA C.C. N. 8 IN DATA 30 MARZO 2009

OGGETTO: ADEGUAMENTO CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI DI SERVIZIO TRA TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO S.P.A. (TAM S.P.A.) E IL COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO DI CUI ALLE DELIBERE CC.45/2006 E 02/2007 IN SEGUITO ALLA COSTITUZIONE DI AMIACQUE S.R.L. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE.

DATO ATTO che sono presenti n. 11 componenti del Consiglio Comunale (assenti i Sigg. Consiglieri Paolo Nosotti - assente giustificato, Luigi Quartulli, Elisabetta Ubezio, Oscar Luigi Valente, Antonino Fabio Maurizio Dai, Curzio Trezzani – assente giustificato);

DATO ATTO che è altresì presente il Responsabile dell'Area Finanziaria Dott. Roberto Piodi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune è proprietario della rete fognaria comunale, ivi compresi tutti i manufatti di servizio e accessori;
- che il Comune è socio di TAM SpA per quanto concerne il servizio di collettamento e depurazione delle acque;
- che il Comune, con deliberazione di C.C. n. 29 del 28.09.2005 iniziava la procedura di cessione alla soc TAM SpA, della “gestione delle reti”(inteso nel senso della normativa regionale);
- che in data 14 febbraio 2007 a seguito delle deliberazioni di Consiglio Comunale,45/2006 e 02/2007, veniva sottoscritta “ CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI DI SERVIZIO TRA TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO S.P.A. (TAM S.P.A.) E IL COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO IN RELAZIONE AL RICONOSCIMENTO DI TAM S.P.A. QUALE SOCIETA DI GESTIONE DELLA RETE DI FOGNATURA COMUNALE, IN VIA TRANSITORIA, SINO AL CONFERIMENTO ALLE STESSA DELLA PROPRIETA' DELLA RETE”
- che in seguito al conferimento della società TAM Servizi Idrici S.r.l.controllata da TAM S.P.A, alla società AMIACQUE S.r.l., il C.d.a. di TAM SpA, in data 9 luglio 2008 con provvedimento n. 22 , approvava il nuovo testo dello schema di convenzione atto a regolare i rapporti con i comuni soci;

ATTESO:

- che il Comune di **BOFFALORA SOPRA TICINO** deve approvare il nuovo schema di convenzione, che costituisce adeguamento di quella precitata, e che non modifica i contenuti riguardo alla individuazione di TAM SpA come soggetto avente i requisiti indicati dall'ATO nella veste di affidatario della gestione delle reti e impianti, vale a dire il soggetto attuatore degli investimenti, incluse le attività di realizzazione di nuove opere e interventi di potenziamento, ristrutturazione e valorizzazione delle infrastrutture inseriti nel Piano d'ambito o ad esso riconducibili, ovvero oggetti di finanziamento da parte della Conferenza d'ambito;

- che il Comune e TAM SpA riconoscono sin d'ora che i reciproci impegni discendenti dal presente schema di convenzione hanno natura transitoria e sono destinati a venir meno al verificarsi delle condizioni integranti la piena operatività del modello gestionale del S.I.I. come definito nel Piano d'ambito che prevede:
 - la gestione delle infrastrutture in capo a società patrimoniali (conferitarie delle reti e degli impianti destinati al S.I.I.) a totale capitale pubblico incredibile che devono realizzare gli investimenti previsti dal Piano d'ambito mediante i finanziamenti deliberati dall'Autorità d'Ambito nonché i proventi dei canoni percepiti dalla società di erogazione;
 - l'erogazione del servizio è in capo ad Amiacque s.r.l come unica società di capitali che incasserà la tariffa (unica per i tre segmenti inclusi nel S.I.I.) risultante dal piano tariffario approvato dalla Conferenza d'ambito (n.9 del 6.7.2005);
- che in data 21.07.2008 ns. prot. 8538, è pervenuta nota circolare da T.A.M. S.P.A., depositata agli atti, con la quale veniva trasmesso il testo di Convenzione regolante i rapporti di servizio tra Tutela Ambientale del Magentino spa (T.A.M. S.P.A.) e il Comune di Boffalora Sopra Ticino in relazione al riconoscimento di T.A.M. S.P.A. quale società di gestione della rete di fognatura comunale, in via transitoria, sino al conferimento alla stessa della proprietà della rete;
- che il Comune intende pertanto approvare, con il presente atto, l'allegato schema di Convenzione come da testo concordato con T.A.M. S.P.A.;
- che la Convenzione di cui sopra è finalizzata a dare attuazione degli indirizzi A.T.O., consentendo nel contempo alla Società T.A.M. S.P.A., in qualità di soggetto attuatore, di attivare gli investimenti previsti dal Piano Stralcio già finanziati o da finanziare;
- che i rapporti con AMIACQUE S.r.l. come soggetto erogatore del servizio, saranno oggetto di specifico provvedimento;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e) del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTA, inoltre, la Legge Regionale 18.08.2006, n. 18;

UDITA e fatta propria la relazione dell'Assessore Luigi Invernizzi su conforme richiesta del Sindaco/Presidente, come riportato nel verbale di discussione che, una volta trascritto, formerà parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dell'Area Tecnico Manutentiva e dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile e tecnica sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DISPOSTO dal Sindaco/Presidente di procedere mediante votazione palese all'approvazione della presente proposta deliberativa, ed avendo l'esito della stessa dato il seguente risultato:

voti favorevoli n. 11, nessun voto contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano da 11 Consiglieri presenti e votanti (assenti i Sigg. Consiglieri Paolo Nosotti - assente giustificato, Luigi Quartulli, Elisabetta Ubezio, Oscar Luigi Valente, Antonino Fabio Maurizio Dai, Curzio Trezzani - assente giustificato);

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quali parti integranti e sostanziali della presente, l'allegato schema di Convenzione regolante i rapporti di servizio tra Tutela Ambientale del Magentino spa (T.A.M. S.P.A.) e il Comune di Boffalora Sopra Ticino in relazione al riconoscimento di T.A.M. S.P.A. quale società di gestione della rete di fognatura comunale, in via transitoria, sino al conferimento alla stessa della proprietà della rete;
- 2) **DI DARE ATTO** che la presente convenzione sostituisce quella approvata con deliberazioni di Consiglio Comunale,45/2006 e 02/2007;
- 3) **DI DARE ATTO** che i rapporti con AMIACQUE S.r.l. in quanto soggetto erogatore del servizio, saranno oggetto di specifico provvedimento;
- 4) **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Tecnico manutentiva gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, nonché la sottoscrizione della Convenzione di cui al sub.1).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto in precedenza deliberato;

Visto il 4° comma dell'art. 134 del T.U. 2000 sull'ordinamento degli Enti Locali;

con voti favorevoli n. 11, nessun voto contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano da 11 Consiglieri presenti e votanti (assenti i Sigg. Consiglieri Paolo Nosotti - assente giustificato, Luigi Quartulli, Elisabetta Ubezio, Oscar Luigi Valente, Antonino Fabio Maurizio Dai, Curzio Trezzani – assente giustificato);

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.